



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 433 DEL 14/05/2025

Il Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina
nominata con D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Fabrizio Garbin

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA DI TIROCINIO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV- IRCCS E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE EXTRA RETE FORMATIVA DA PARTE DI UNA SPECIALIZZANDA IN FARMACIA OSPEDALIERA PRESSO LA UOC FARMACIA.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione nominativa di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'Università degli Studi di Firenze per permettere ad una specializzanda in Farmacia Ospedaliera lo svolgimento di uno stage extra rete formativa presso la UOC Farmacia.

Il Responsabile dell'UOSD **Affari Generali e Legali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con comunicazione prot. n. 7826 dell'8 aprile 2025 l'Università degli Studi di Firenze ha trasmesso formale richiesta di stipulazione di una convenzione nominativa di tirocinio con l'Istituto Oncologico Veneto, allo scopo di permettere, ad una specializzanda iscritta al III anno della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, lo svolgimento di uno stage extra rete formativa di durata semestrale presso la UOC Farmacia;
- l'UOC Farmacia rientra in regime di esclusività, sulla base di una convenzione stipulata *ad hoc* con l'Università degli Studi di Padova, nella rete formativa della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera del medesimo ateneo, pertanto con la stipulazione della presente convenzione nominativa si permette il mero svolgimento dello stage extra rete formativa alla specializzanda in parola;
- il Direttore dell'UOC Farmacia, con nota interna agli atti (reg. prot. n. 8555 del 23 aprile 2025) ha prodotto dichiarazione formale di mancata saturazione del potenziale formativo della struttura, confermando pertanto il possesso da parte della stessa struttura dell'ulteriore capacità ricettiva in termini di prestazioni e procedure cliniche assistenziali, in rapporto al numero degli specializzandi dell'ateneo di Padova che svolgono attività di formazione specialistica nel medesimo periodo di riferimento;

RITENUTO che:

- sia, da un lato, nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie, al fine di assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare in questo caso per quanto riguarda la possibilità di far acquisire ad un'allieva della scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- sia, d'altro canto, interesse generale dello IOV quale struttura del servizio sanitario nazionale di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di proficua collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

VISTO che:

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante “*Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria*” ha escluso la scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera (SSFO) oltre che la Scuola di specializzazione in Fisica Medica dal relativo aggiornamento della disciplina, non provvedendo così a definire in modo specifico i requisiti e gli standard per queste tipologie di scuole, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture universitarie e sanitarie appartenenti alla relativa rete formativa;
- ad oggi la definizione degli standard e dei requisiti minimi, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3 comma 3 del D.I. n. 68/2015, relativamente alle scuole di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e Fisica Medica è ancora disciplinato dal D.M. del 29 marzo 2006;

CONSIDERATO che:

- l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, istituito con L.R. n. 26 del 22 dicembre 2005, essendo istituzionalmente preposto, da un lato, a realizzare alti livelli di cura ed assistenza sanitaria, e dall'altro, a perseguire finalità di ricerca scientifica secondo standard di eccellenza tanto nel campo biomedico quanto in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e a quest'ultimo scopo realizza rapporti di stretta collaborazione con enti di formazione in generale e con le istituzioni universitarie, in particolare fornendo opportunità agli studenti di svolgere preziose esperienze formative presso le sue articolazioni;
- l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, secondo la prescrizione contenuta nell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 288 del 16.10.2003 ss.mm.ii., recante “*Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3*”, pone in essere misure idonee a realizzare forme di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, ed in particolare con le Università, tra l'altro avvalendosi a tale scopo delle reti di cui all'articolo 43 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del

personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti;

RILEVATO che:

- secondo quanto dispone l'articolo 9 del testo di convenzione, conformemente a quanto sancito dall'articolo 41 comma 3 del D. Lgs. 368/1999, l'Istituto provvede alla copertura tramite l'assunzione diretta e totale del rischio per la responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento delle attività formative presso lo IOV, restando a carico della specializzanda la copertura assicurativa per colpa grave;
- l'Istituto si obbliga altresì a garantire la copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali presso l'INAIL alle stesse condizioni del proprio personale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Farmacia.

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione e sottoscrizione della convenzione nominativa di tirocinio e del relativo Allegato contenente il progetto formativo, tra l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS e l'Università degli Studi di Firenze, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Responsabile della UOSD Affari Generali e Legali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 14 del 26 febbraio 2024;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa di tirocinio, ed il relativo Allegato contenente il progetto formativo, tra l'Istituto Oncologico Veneto IOV - IRCCS e l'Università degli Studi di Firenze per permettere lo svolgimento di uno stage extra rete formativa presso la UOC Farmacia da parte di una specializzanda iscritta al 3° anno della scuola di specializzazione di area sanitaria in Farmacia Ospedaliera;
2. di dare atto che:
 - la convenzione avrà durata di 6 mesi, pari a quella dello stage extra rete formativa, decorrente dalla data di ultima sottoscrizione con possibilità di proroga da concordarsi per iscritto tra le parti;
 - ciascuna delle parti può esercitare la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con un preavviso di 15 giorni da trasmettere via PEC all'altra parte;

- l'Istituto provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL, oltre che alla copertura tramite l'assunzione diretta e totale del rischio per la responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento delle attività formative della specializzanda, restando a carico di quest'ultima la copertura assicurativa per colpa grave;
3. di incaricare la UOSD Affari Generali e Legali, la UOC Farmacia, la UOC Gestione Risorse Umane, il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Servizio di Sorveglianza Sanitaria Attività di Medico Competente e Medico Autorizzato affinché diano seguito agli adempimenti di rispettiva competenza conseguenti al presente provvedimento;
 4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina